



Federazione Italiana Giuoco Calcio
Lega Nazionale Dilettanti
COMITATO REGIONALE CAMPANIA

via G. Porzio, 4 Centro Direzionale – Isola G2 – 80143 Napoli
Tel. (081) 5537216 – Fax (081) 5544470

Sito Internet: campania.lnd.it
e-mail: gst.campania@lnd.it



Stagione Sportiva 2021/2022

Comunicato Ufficiale n. 8/GST del 9 novembre 2021

GIUDICE SPORTIVO TERRITORIALE

COMUNICATO UFFICIALE N. 8/GST (2021/2022)

Si dà atto che il Giudice Sportivo Territoriale,
nella riunione tenutasi in Napoli il 9 novembre 2021,
ha adottato le seguenti decisioni:

CAMPIONATO PRIMA CATEGORIA

GARE DEL 24/10/2021

DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO

GARA DEL 24/10/2021 CARINOLA - VILLARICCA CALCIO

Il Giudice Sportivo Territoriale, avv. Maurizio La Duca, letto il reclamo ed il preannuncio ritualmente proposti dalla Società ASD Villaricca Calcio con cui si lamentava, in relazione alla gara in epigrafe, l'irregolare partecipazione alla stessa, quale assistente di parte, di un soggetto non legittimato (in quanto non riconosciuto dal DDG) della Società SSC Carinola, non essendo stato ricoperto tale ruolo dal Sig. Di Sena Andrea, come indicato sulla distinta di gioco presentata al DDG; rilevato che, in data 9.11.2021, è stato sentito a chiarimenti il DDG della gara, lo stesso dichiarava: "(ADR) all'inizio della gara ricordo che il Dirigente del Carinola mi riferì che l'assistente di parte, tale Sig. Di Sena Andrea, sarebbe arrivato in ritardo, su mia richiesta mi fu riferito che il Sig. Razza Paolo, indicato in distinta quale calciatore, avrebbe svolto i compiti di assistente di parte e poi una volta arrivato il De Sena, sarebbe stato sostituito dallo stesso. (ADR) Nell'intervallo del primo tempo il Razza venne sostituito dal Di Sena Andrea, il tutto previo riconoscimento avendo io sin dall'inizio conservato nel taschino il documento del Di Sena; (ADR) confermo che il Sig. Razza Paolo non ha partecipato alla gara come calciatore; preciso che tutti i nominativi indicati nella distinta di gara del Carinola sono stati da me identificati; (ADR) al termine della gara un dirigente accompagnatore, anzi, un dirigente, non ricordo la qualifica, del Villaricca, pretendeva da me una sottoscrizione di un asserito ricorso che sarebbe stato presentato. Mi rifiutai e mi resi a disposizione di mostrare tutti i documenti delle persone interessati; anzi, mi resi disponibile a fare il riconoscimento di tutti i tesserati nella distinta; (ADR) a questa mia disponibilità il Dirigente del Villaricca si rifiutò, dicendo che avrebbe presentato il ricorso"; dalla dichiarazione che precede deriva l'insussistenza della lamentata "irregolare partecipazione in qualità di assistente di parte di soggetto non legittimato", essendo stato il Razza Paolo (se a lui si riferisce la reclamante) regolarmente riconosciuto, sin dall'inizio dal DDG in quanto inserito nella distinta dei tesserati della gara in epigrafe; rilevato che la Segreteria di questo organo ha regolarmente comunicato agli interessati la fissazione della pronuncia ex art. 67, comma 6. PQM, il GST, a scioglimento della riserva assunta con CU n. 49 LND di questo CR Campania del 28.10.2021, pag. 436, dichiara il ricorso infondato e, per l'effetto, ne dispone il rigetto; omologa, pertanto, il punteggio conseguito sul terreno di gioco di 3/0 in favore della Società Carinola; restano fermi tutti gli altri provvedimenti disciplinari assunti sulla camicia di gara e pubblicati nel relativo CU; dispone incamerarsi il contributo d'accesso alla giustizia sportiva.

Il Giudice Sportivo Territoriale
avv. Maurizio La Duca

CAMPIONATO JUNIORES UNDER 19 REGIONALE

GARE DEL 31/10/2021

DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO

GARA DEL 31/10/2021 REAL FRATTAMINORE - CUORE RANGERS

Il Sostituto Giudice Sportivo Territoriale, avv. Marco Cardito, visto il preannuncio proposto dalla Società ASD Real Frattaminore; rilevato che il preannuncio è pervenuto via raccomandata A/R, in difformità rispetto alla previsione dell'art. 67, comma 1, CGS, il quale stabilisce che il preannuncio debba essere proposto via "() posta elettronica certificata presso la segreteria del Giudice Sportivo"; rilevato che, giusta CU n. 1 del FIGC LND C.R. Campania del 7.07.2021, pag. 116, si fa preciso obbligo alle Società di dotarsi di PEC dal 1.07.2021; vieppiù, anche a voler applicare (per assurdo) la disposizione transitoria che deroga all'utilizzo della PEC, come da CU allegato dalla reclamante, il mezzo per la trasmissione del preannuncio giammai potrebbe essere costituito dalla raccomandata A/R, dovendo, sempre e comunque, essere costituito dal telegramma, ovvero dal FAX; P.Q.M. dato atto della rituale comunicazione della presente decisione ai sensi dell'art. 67, comma 6, CGS, a scioglimento della riserva assunta con il CU di questo CR Campania n. 52 LND del 4.11.2021 pag. 485, delibera l'inammissibilità del proposto reclamo e, per l'effetto, omologa il punteggio acquisito sul terreno di gioco di 1/1; fermi tutti i provvedimenti disciplinari assunti sulla camicia di gara e pubblicati nel relativo CU; dispone incamerarsi il contributo d'accesso alla giustizia sportiva.

**Il Sostituto Giudice Sportivo Territoriale
avv. Marco Cardito**

GARA DEL 31/10/2021 FORZA E CORAGGIO BN - PAOLISI 2000

Il Sostituto Giudice Sportivo Territoriale, avv. Marco Cardito, letto il preannuncio ed il reclamo proposti dalla Società Paolisi 2000 con cui quest'ultima ha censurato la regolarità della gara in epigrafe, per aver la reclamata ASD Forza e Coraggio schierato, nel corso di detta gara, n. otto giocatori cd. "fuori quota", nati nell'anno 2002, in violazione delle disposizioni del CU C.R. Campania n. 1 del 1.07.2021; ritualmente evocata, la reclamata non ha presentato controdeduzioni; esperiti i necessari accertamenti, esaminato il referto di gara, è emerso che effettivamente la Società reclamata ha impiegato, nel corso della gara in epigrafe, i seguenti OTTO giocatori, nati nell'anno 2002: a) Franco Enzo Yuri (nato il 1.01.2002) sostituito nel corso della gara dal n. 18; b) Afanasiev Valentiyn (nato il 21.09.2002) che ha disputato l'intera gara; c) Santagata Vincenzo (nato il 3.10.2002), sostituito nel corso della gara dal n. 19; d) Pontillo Francesco (nato il 5.03.2002), sostituito nel corso della gara dal n. 14; e) Conteh Sainey (nato il 20.04.2002) sostituito nel corso della gara dal n. 17; f) Di Martino Andrea (nato il 25.05.2002) che ha disputato l'intera gara; g) Tufo Alessandro (nato il 7.04.2002) subentrato nel corso della gara con il n. 8; g) Rosa Alberto (nato il 5.01.2002), subentrato nel corso della gara con il n. 7; letto il CU di questo CR Campania n. 1 del 1.07.2021, pag. 55, il quale prevede "è consentito alle Società Juniores -pure- regionali di impiegare in gara fino ad un massimo di SEI calciatori fuori quota, nati dal 1° gennaio 2002 in poi" e rilevato che la sua inosservanza, nel caso di specie accertata "delle predette disposizioni sarà punita, previo reclamo di parte, con la sanzione sportiva della perdita della gara prevista dall'art. 10 del codice di giustizia sportiva". P.Q.M., il GST dato atto della rituale comunicazione della presente decisione ai sensi dell'art. 67, comma 6, CGS, a scioglimento della riserva assunta con il CU di questo CR Campania n. 52 LND del 4.11.2021 pag. 485, accerta per tutti quanto innanzi rilevato la fondatezza del reclamo e, per l'effetto, lo accoglie, infliggendo alla Società reclamata la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 3/0 in favore della reclamante; infligge, inoltre, alla Società reclamata la sanzione di euro 75,00; inibisce, poi, il Dirigente accompagnatore della Società reclamata, Sig. Pagnozzi Filippo, fino al 18.11.2021; nulla per il contributo di accesso alla giustizia sportiva.

**Il Sostituto Giudice Sportivo Territoriale
avv. Marco Cardito**

SOCIETÀ

PERDITA DELLA GARA ED AMMENDA:

Euro 75,00 FORZA E CORAGGIO BN

vedi delibera

ALLENATORI

SQUALIFICA FINO AL 18/11/2021

PAGNOZZI FILIPPO (FORZA E CORAGGIO BN)

vedi delibera

CAMPIONATO CALCIO a 5 SERIE C2

GARE DEL 30/10/2021

DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO

GARA DEL 30/10/2021 ORATORIO SAN LUDOVICO - REAL ISCHIA CALCIO A 5

Il Giudice Sportivo Territoriale, avv. Maurizio La Duca, letto il preannuncio ed il reclamo proposti dalla Società ASD Real Ischia con cui è stata censurata la regolarità della gara in epigrafe per errore tecnico; in tesi della reclamante, dopo l'espulsione di un calciatore appartenente alla squadra reclamata (Oratorio San Ludovico), quest'ultima sarebbe rimasta in cinque uomini, anziché quattro, come previsto dal regolamento del gioco del calcio a cinque; ritualmente evocata, la reclamata non ha presentato controdeduzioni; esperiti gli opportuni accertamenti, sentito a chiarimenti il DDG quest'ultimo ha dichiarato, presa visione del referto arbitrale, quanto segue: "(ADR) confermo sussistenza dell'errore tecnico; mi sono accorto di non aver annotato la circostanza che, pur essendo subentrato il portiere che sostituiva il portiere espulso, non è uscito al contempo alcun calciatore di movimento"; consegue la fondatezza del reclamo proposto dal ASD Real Ischia, attesa la confermata sussistenza di errore tecnico P.Q.M. dato atto della rituale comunicazione della presente della rituale comunicazione della presente decisione ai sensi dell'art. 67, comma 6, CGS, a scioglimento della riserva assunta con il CU di questo CR Campania n. 23 C5 del 4.11.2021 pag. 128, deliberata ripetizione della gara in epigrafe e, per l'effetto, manda alla segreteria di questo CR per gli adempimenti di competenza; nulla per il contributo di accesso alla giustizia sportiva.

**Il Giudice Sportivo Territoriale
avv. Maurizio La Duca**

Pubblicato in NAPOLI il 9 novembre 2021.

**Il Segretario
Andrea Vecchione**

**Il Presidente
Carmine Zigarelli**